

*Ciascun dottore commercialista è tenuto ad osservarle scrupolosamente
Le violazioni possono dar luogo a procedimenti disciplinari*

Norme di deontologia professionale

Preambolo

L'esercizio della professione di dottore commercialista è attività di scienza e di pubblica utilità.

Il titolo di dottore commercialista deve essere indicato per intero.

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del dottore commercialista.

Il dottore commercialista deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

Art. 1. Natura delle norme deontologiche

Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale dei Dottori commercialisti riconosciuto come ordinamento autonomo capace di esercitare poteri normativi nei confronti dei consigli degli ordini periferici. Sono regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico - sociale con valore precettivo. Il dottore commercialista è tenuto ad osservarle nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 2. Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Dottori commercialisti praticanti nella loro attività, nei rapporti fra di loro e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai praticanti.

SEZIONE A - PRINCIPI GENERALI

Art. 3. Indipendenza e obiettività

Il dottore commercialista non può, in alcun caso, rinunciare alla sua libertà e indipendenza professionale.

Il dottore commercialista affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna.

Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Il dottore commercialista non deve incoraggiare azioni infondate ed una inconsulta

litigiosità.

Deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli.

Art. 4. Integrità

Il comportamento del dottore commercialista deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine cui appartiene.

Il dottore commercialista deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.

Art. 5. Riservatezza

Il dottore commercialista, oltre a rispettare il segreto professionale, osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Art. 6. Aggiornamento professionale

Il dottore commercialista ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

Art. 7. Comportamento del collega italiano all'estero e del collega estero in Italia

Nell'esercizio di attività professionali all'estero il dottore commercialista è tenuto al rispetto delle norme deontologiche proprie nonché di quelle applicabili all'attività professionale svolta all'estero, se ed in quanto esistenti.

Così il professionista straniero che eserciti legittimamente attività proprie del dottore commercialista in Italia dovrà rispettare le norme deontologiche italiane.